



Comune
di Cadempino
Municipio

Via Strécia 3
Casella postale 541
6814 Cadempino

Segretario comunale
Tel. 091 966 93 94
segretario@cadempino.ch

Al
Consiglio comunale
del comune di Cadempino
6814 Cadempino

MESSAGGIO MUNICIPALE N° 2/2025

ACCOMPAGNANTE IL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EROGAZIONE DI INCENTIVI IN FAVORE DELL'EFFICIENZA ENERGETICA, DELLE ENERGIE RINNOVABILI E DELLA MOBILITÀ SOSTENTIBILE

(Risoluzione municipale n° 143 del 22 aprile 2025)

Signor Presidente,
signore e signori Consiglieri comunali,

con il presente messaggio municipale abbiamo il piacere di sottoporre alla vostra cortese attenzione, per esame e approvazione, il nuovo Regolamento comunale per l'erogazione di incentivi in favore dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e della mobilità sostenibile.

Il Municipio eroga già gli incentivi tramite la relativa Ordinanza municipale, ma la Sezione degli enti locali, con circolare SEL n. 2/2025, ricorda che la scelta di stanziare tali incentivi deve fondarsi su una norma di Regolamento comunale (base legale) che determini almeno la cerchia dei beneficiari, gli oggetti incentivati e le basi di calcolo degli incentivi. Motivo del quale presentiamo il presente messaggio municipale.

Premessa

Il messaggio segue la decisione del 2011 da parte della Confederazione di abbandonare la produzione di energia nucleare (Strategia energetica 2050 e Prospettive energetiche 2050+) così come gli indirizzi dettati dal Piano Energetico Cantonale (PEC)¹ approvato nel 2014 dal Gran Consiglio.

La nuova strategia energetica nazionale prevede che le misure di efficienza debbano essere adottate da subito, senza differenziazione tra obiettivi di conversione energetica e di contenimento dei consumi, toccando tutti i livelli e tutti i settori. L'obiettivo è il raggiungimento, entro il 2050, di un saldo netto delle emissioni di gas serra pari a zero, mantenendo al contempo un approvvigionamento energetico sicuro.

L'incentivazione finanziaria è uno degli strumenti chiave per il raggiungimento degli obiettivi energetici e climatici. Questa misura stimola concretamente l'adozione di provvedimenti in linea con gli indirizzi sovraordinati e promuove la diffusione di tecnologie e soluzioni orientate a un approvvigionamento energetico diversificato e a una mobilità sostenibile. Oltre a Confederazione e Cantone Ticino, sono già oggi molti i comuni che erogano incentivi in ambito energetico e ambientale.

¹ Attualmente in fase di aggiornamento, perfezionandosi nel Piano energetico e climatico cantonale (PECC) (www.ti.ch/pecc)



Comune
di Cadempino
Municipio

Via Strécia 3
Casella postale 541
6814 Cadempino

Segretario comunale
Tel. 091 966 93 94
segretario@cadempino.ch

Politica energetica

Nel raggiungimento degli obiettivi di politica energetica e climatica che la Svizzera si è prefissata, il contributo fornito da parte dei comuni gioca un ruolo fondamentale. In particolare attraverso il coinvolgimento dei cittadini il Comune può apportare un maggiore sostegno in favore delle energie rinnovabili e quindi di uno sviluppo sostenibile.

A livello federale e cantonale sono già disponibili degli incentivi dedicati alle energie rinnovabili e all'efficienza energetica. Per una panoramica completa degli incentivi federali e cantonali si rimanda al rispettivo documento sviluppato dall'Associazione TicinoEnergia (<https://www.ticinoenergia.ch/it/incentivi/incentivi-federali-e-cantonali.html>).

Scopo e obiettivo

Il presente Messaggio municipale ha lo scopo di mettere a disposizione del Comune un Regolamento in cui sono definiti i campi di applicazione e le condizioni di accesso agli incentivi comunali atti al finanziamento di misure esemplari volte a ridurre i consumi di energia, a favorire l'impiego di energie rinnovabili e ad agevolare una mobilità sostenibile. L'adozione delle misure di incentivazione è parte integrante del piano d'azione elaborato nell'ambito del Piano Energetico Comunale e contribuisce quindi al raggiungimento degli obiettivi fissati da quest'ultimo.

L'obiettivo è quello di promuovere attraverso azioni volontarie la transizione verso una società più sostenibile e rispettosa dell'ambiente.

Si propone quindi di incentivare i cittadini nei seguenti ambiti:

- a) risanamenti energetici di edifici esistenti;
- b) risanamenti energetici di edifici esistenti, che beneficiano degli incentivi cantonali per gli edifici certificati;
- c) nuove costruzioni MINERGIE-A® e MINERGIE-P® e/o ECO®;
- d) certificazioni e consulenze;
- e) sostituzione di un impianto di riscaldamento ad olio combustibile, gas o elettrico diretto;
- f) sostituzione di una pompa di calore;
- g) impianti solari termici;
- h) scaldacqua a pompa di calore;
- i) impianti fotovoltaici;
- j) batterie di accumulo abbinate a impianti fotovoltaici;
- k) trasporto pubblico;
- l) biciclette elettriche, batterie, ciclomotori/scooter elettrici e monopattini elettrici;
- m) autoveicoli elettrici;
- n) stazioni di ricarica per autoveicoli elettrici;
- o) benzina alchilata.

Beneficiari

Nonostante gli incentivi finanziari siano destinati prevalentemente ai residenti nel Comune, si ritiene importante non pregiudicare la possibilità di un loro ottenimento anche da parte di proprietari di immobili e industrie e servizi con sede sul territorio comunale.

Si prevede quindi una suddivisione dei beneficiari, che avverrà a livello di Regolamento comunale, a seconda del tipo di incentivo.

Autorità competenti

Il comune di Cadempino gestisce in modo autonomo il proprio credito e l'erogazione degli incentivi ai fruitori presenti sul proprio territorio (principio di territorialità). Le autorità comunali



Comune
di Cadempino
Municipio

Via Strécia 3
Casella postale 541
6814 Cadempino

Segretario comunale
Tel. 091 966 93 94
segretario@cadempino.ch

sono competenti per la verifica e concessione degli incentivi. Si fa riferimento all'Ordinanza per quanto concerne i dettagli relativi alle procedure, alle tipologie di intervento e agli importi.

Finanziamento

Gli incentivi vengono finanziati attraverso i crediti stabiliti annualmente in sede di approvazione del preventivo.

Si tratta quindi di promuovere una visione più a lungo termine che non abbia la finalità prioritaria di portare un risparmio finanziario al singolo cittadino, ma che abbia ripercussioni positive dal lato economico, sociale e ambientale per tutta la comunità, cittadini e Comune compreso.

Incentivi in favore dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e della mobilità sostenibile

L'ordine di grandezza dei singoli importi e l'ammontare del singolo incentivo saranno definiti tramite il Regolamento e l'Ordinanza comunale, tenendo in considerazione i crediti disponibili e l'ammontare degli incentivi che sono previsti a livello cantonale e federale.

Osservazioni finali

Si ritiene che con l'adozione di questo Regolamento il comune di Cadempino possa ulteriormente mostrare la propria sensibilità e il desiderio di protezione nei confronti dell'ambiente in cui vivono i suoi cittadini rendendoli inoltre protagonisti e partecipi attraverso un sostegno concreto.

La maggiore sensibilità e consapevolezza nei confronti dei problemi ambientali, generata dalla promozione di iniziative come l'incentivazione di misure atte al risparmio energetico, sono delle priorità per ottenere dei risultati con un impatto reale verso una migliore qualità di vita per tutti. Il comune di Cadempino vuole dimostrare di essere un Comune che, attraverso azioni concrete e mirate, oltre a essere allineato alle attuali politiche energetiche cantonali, è intenzionato a impegnarsi a favore dei propri cittadini, della loro salute e dell'ambiente in cui vivono.

Il Regolamento proposto permette di disporre degli strumenti legislativi adeguati a raggiungere gli obiettivi prefissati in materia di sostenibilità energetica.

In considerazione di quanto sovraesposto, invitiamo il Consiglio comunale a voler così risolvere:

1. Il Regolamento comunale per l'erogazione di incentivi in favore dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e della mobilità sostenibile è approvato nel suo complesso.
2. Il nuovo Regolamento entra in vigore immediatamente dopo la ratifica da parte della Sezione degli enti locali.

Con osservanza.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:

T. Cantamessi

Il Segretario:

R. Sorci



Allegato

Commissioni incaricate dell'esame e del rapporto:
- petizioni

COMUNE DI CADEMPINO

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI INCENTIVI IN FAVORE DELL'EFFICIENZA ENERGETICA, DELLE ENERGIE RINNOVABILI E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE



Aprile 2025

Richiamati:

- l'art. 192 della Legge organica comunale del 10.03.1987 (LOC);
- l'art. 44 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale del 30 giugno 1987 (RALOC);
- la Legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT);
- la Legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991;
- la Legge cantonale sull'energia dell'8 febbraio 1994 (Len);
- la Legge federale sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne) e la relativa Ordinanza del 1° novembre 2017 (OEn);
- il Decreto esecutivo concernente l'accesso agli incentivi in ambito energetico del 18 dicembre 2024;
- il Decreto esecutivo concernente l'accesso agli incentivi in ambito delle reti di teleriscaldamento del 18 dicembre 2024;
- il Decreto esecutivo concernente l'erogazione dei fondi federali del programma d'impulso del 15 gennaio 2025;
- il Decreto esecutivo concernente gli incentivi per l'acquisto di veicoli, motoveicoli, quadricicli e tricicli elettrici, lo sviluppo di infrastrutture di ricarica e la messa fuori circolazione di veicoli inquinanti dell'8 marzo 2023;
- Il Regolamento del Fondo per le energie rinnovabili del 29 aprile 2014 (RFER);

Il Consiglio comunale di Cadempino decide:

Capitolo primo

Disposizioni generali e competenze

Art. 1 - Obiettivo

¹Il presente regolamento definisce i campi di applicazione e le condizioni di accesso agli incentivi comunali atti al finanziamento di misure realizzate sul territorio comunale volte a ridurre i consumi di energia, a favorire l'impiego di energie rinnovabili e la mobilità sostenibile.

Art. 2 - Autorità competenti

¹La decisione di concessione dell'incentivo compete al Municipio. È riservata la facoltà di delega ai servizi dell'amministrazione comunale.

²Il Municipio definisce i dettagli delle tipologie di intervento incentivate a livello comunale e i rispettivi importi tramite Ordinanza, entro i limiti di quanto stabilito nel presente Regolamento.

³Nell'ambito dell'applicazione del presente Regolamento, le autorità competenti possono avvalersi di enti e specialisti esterni.

⁴Il Municipio può pubblicare, in forma anonima, a scopo divulgativo i dati tecnici concernenti gli oggetti incentivati.

Art. 3 - Campi di applicazione

¹Nel limite della disponibilità del credito annuale attribuito specificatamente a questo scopo, il Comune può riconoscere un sostegno finanziario per l'attuazione di misure nei seguenti ambiti:

- a) risanamenti energetici di edifici esistenti;
- b) risanamenti energetici di edifici esistenti, che beneficiano degli incentivi cantonali per gli edifici certificati;
- c) nuove costruzioni MINERGIE-A® e MINERGIE-P® e/o ECO®;
- d) certificazioni e consulenze;
- e) sostituzione di un impianto di riscaldamento ad olio combustibile, gas o elettrico diretto;

- f) sostituzione di una pompa di calore;
- g) impianti solari termici;
- h) scaldacqua a pompa di calore;
- i) impianti fotovoltaici;
- j) batterie di accumulo abbinata a impianti fotovoltaici;
- k) trasporto pubblico;
- l) biciclette elettriche, batterie, ciclomotori/scooter elettrici e monopattini elettrici;
- m) autoveicoli elettrici;
- n) stazioni di ricarica per autoveicoli elettrici;
- o) benzina alchilata.

I dettagli specifici di ogni singola misura di incentivazione sono descritti, oltre che nel presente Regolamento anche nell'Ordinanza municipale per l'erogazione di incentivi in favore dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e della mobilità sostenibile.

Art. 4 – Finanziamento

¹Gli incentivi vengono finanziati tramite i crediti definiti annualmente in sede di approvazione del preventivo.

Capitolo secondo

Procedura e condizioni di incentivazione

Art. 5 - Procedura

¹La procedura per la richiesta degli incentivi è definita in modo dettagliato nell' Ordinanza municipale per l'erogazione di incentivi in favore dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e della mobilità sostenibile.

²A complemento delle informazioni ricevute, l'autorità competente può richiedere in qualsiasi momento informazioni supplementari relative all'oggetto rispettivamente alla prestazione da incentivare.

³La priorità per l'analisi e l'evasione delle richieste di incentivo è determinata dalla data di inoltro della documentazione completa.

Art. 6 - Condizioni di incentivazione

¹Gli incentivi previsti dagli artt. 7, 8, 10, 11, 13, 14 e 15 possono essere concessi soltanto se gli interventi e le opere da incentivare sono al beneficio di una licenza edilizia cresciuta in giudicato o dell'autorizzazione comunale nel caso di annuncio per gli oggetti di cui agli artt. 12, 13, 14 e 15.

²Gli incentivi previsti dagli artt. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 possono essere concessi unicamente per abitazioni primarie localizzate sul territorio giurisdizionale del Comune.

³Eventuali incentivi di terzi devono essere apertamente dichiarati nella richiesta di incentivo.

⁴Il Municipio può decidere di negare gli incentivi per interventi e misure che godono già di altri contributi rispettivamente altre forme di agevolazione nell'ambito di singole azioni e campagne attuate su iniziativa comunale, cantonale o federale. Questo anche nel caso in cui tali altri contributi siano entrati in vigore successivamente al presente Regolamento.

⁵Gli incentivi possono essere concessi soltanto se gli interventi, le prestazioni e le opere da incentivare sono eseguite da ditte e/o imprese con sede in Svizzera su edifici o terreni/impianti situati entro i confini del territorio comunale; In caso di esecuzione da parte di ditte e/o imprese con sede non in Svizzera, il Municipio si riserva il diritto di pretendere la restituzione del contributo versato.

⁶Se il contributo fosse stato accordato sulla base di informazioni errate, in violazione di norme giuridiche oppure in virtù di fatti inesatti o incompleti, il Municipio si riserva il diritto di pretendere la restituzione del contributo versato.

⁷L'ammontare dell'incentivo per ogni singola richiesta non può superare il 50% dei costi riconosciuti al netto di ulteriori incentivi. Fanno eccezione gli incentivi elargiti per lavori eseguiti in proprio dove

l'importo massimo riconosciuto corrisponde al costo totale del materiale. Fa altresì eccezione l'art. 9 per il quale l'autorità competente si riserva in ogni caso la facoltà di ridurre l'importo qualora le spese sostenute dal richiedente risultino inferiori all'incentivo calcolato.

Capitolo terzo

Incentivi in favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili negli edifici

Art. 7 – Risanamenti energetici di edifici esistenti finanziati dal Cantone nell'ambito del Risanamento base e degli Edifici certificati.

¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano risanamenti energetici su edifici esistenti.

² L'incentivo è concesso unicamente per interventi di risanamento su edifici che beneficiano dei finanziamenti dal Cantone nell'ambito del Risanamento base e degli Edifici certificati.

³ L'importo concesso, definito nella rispettiva ordinanza municipale, si situa tra il 30% e il 70% del finanziamento erogato dal Decreto esecutivo cantonale nell'ambito del risanamento base, ritenuto un importo massimo di Fr. 2'000.—.

⁴ Per il risanamento di edifici esistenti che beneficiano del bonus cantonale "Edifici certificati", è concesso un ulteriore bonus ritenuto un importo massimo di Fr. 1'000.—.

Art. 8 – Nuovi edifici con standard Minergie-A o Minergie-P

¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano nuovi edifici ad elevato standard energetico.

² L'incentivo è concesso unicamente per l'edificazione di nuovi edifici che beneficiano dei finanziamenti dal Cantone nell'ambito di Nuovi edifici Minergie-A o Minergie-P (ev. con complemento – ECO).

³ L'importo concesso, definito nella rispettiva Ordinanza municipale, ritenuto un importo forfettario massimo di Fr. 2'000.—.

⁴ Per nuovi edifici realizzati secondo gli standard MINERGIE-A® o MINERGIE-P® che beneficiano dell'incentivo cantonale per il "complemento MINERGIE-ECO", è concesso un ulteriore bonus ritenuto un importo massimo di Fr. 1'000.—.

Art. 9 - Certificazioni e consulenze

¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che edificano con:

- un certificato Energetico cantonale degli Edifici Plus (CECE® -Plus);
- un'etichetta energetica CECE®;
- una consulenza energetica "Bussola Energia";

² Che ottengono per un edificio localizzato sul territorio giurisdizionale del Comune:

- una certificazione provvisoria Minergie®;
- un attestato SQM Costruzione, SQM Esercizio e PERFORMANCE.

³ Sono esclusi edifici con destinazione d'uso prevalentemente industriale e/o commerciale.

⁴ Ogni tipologia di incentivo è riconosciuta una sola volta per oggetto.

⁵ L'importo concesso ammonta tra il 20% e il 40% del costo dell'analisi al netto di altri incentivi ricevuti, ritenuto un importo minimo di Fr. 50.— e un importo massimo di Fr. 500.—.

⁶ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate al più tardi entro sei mesi dalla conclusione dell'analisi. Fa stato la data di emissione della fattura del consulente accreditato.

Art. 10 - Sostituzione di un impianto di riscaldamento a olio combustibile, gas o elettrico diretto

¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che sostituiscono impianti di riscaldamento elettrici diretti o alimentati con olio combustibile o gas a uso principale con una pompa di calore, una stufa a pellet a carica manuale o un impianto a pellet automatizzato.

² Gli incentivi sono concessi unicamente per impianti che beneficiano di sussidi cantonali. Fanno stato le condizioni e i criteri in vigore definiti a livello cantonale.

³ L'importo concesso ammonta tra il 30% e il 70% del contributo cantonale, ritenuto un importo massimo pari a Fr. 2'000.— per impianto.

⁴ In caso di prima installazione di un sistema idraulico per la distribuzione del calore all'interno dell'edificio che beneficia del sussidio cantonale, è concesso un ulteriore bonus ritenuto un importo massimo di Fr. 1'000.—.

⁵ Le richieste di incentivi devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e, al più tardi, entro sei mesi dalla ricezione della conferma di versamento del sussidio cantonale emanato dall'ente competente.

⁶ Per ottenere l'erogazione dell'incentivo insieme al formulario occorre presentare una copia della decisione di versamento emanata dall'ente cantonale competente.

Art. 11 – Sostituzione di una pompa di calore

¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che sostituiscono una pompa di calore esistente usata quale impianto principale per il riscaldamento, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, con una nuova pompa di calore a uso principale (aria-acqua, acqua-acqua, salamoia-acqua).

² L'incentivo è concesso unicamente per sostituzioni che beneficiano dei finanziamenti dal Cantone nell'ambito della sostituzione delle pompe di calore.

³ L'importo concesso, definito nella rispettiva ordinanza municipale, si situa tra il 30% e il 70% del finanziamento erogato dal Decreto esecutivo cantonale, ritenuto un importo massimo pari a Fr. 2'000.— per impianto.

⁴ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e, al più tardi, entro sei mesi dalla ricezione della conferma di versamento dell'incentivo cantonale emanato dall'ente competente.

Art. 12 – Installazione impianti solari termici

¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano nuovi impianti solari termici.

² L'incentivo è concesso unicamente per impianti che beneficiano degli incentivi cantonali. Fanno stato le condizioni e i criteri in vigore definiti a livello cantonale

³ L'importo concesso, definito nella rispettiva Ordinanza municipale, si situa tra il 30% e il 70% del finanziamento erogato dal Decreto esecutivo cantonale ritenuto un massimo di Fr. 3'000.—.

Art. 13 Scaldacqua a pompa di calore

¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che installano un nuovo scaldacqua a pompa di calore in sostituzione di uno elettrico.

² Per edifici esistenti si intende costruiti prima del 2009; fa stato la data di rilascio della licenza edilizia.

³ Gli incentivi sono concessi unicamente se lo scaldacqua a pompa di calore è munito del certificato APP dell'Associazione professionale svizzera delle pompe di calore APP.

⁴ L'importo concesso corrisponde ad un importo forfettario massimo di Fr. 500.—per impianto installato.

⁵ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate al più tardi entro sei mesi dalla conclusione dei lavori. Fa stato la data di emissione della fattura da parte della ditta installatrice.

⁶ Per ottenere l'erogazione dell'incentivo insieme al formulario occorre presentare una copia del certificato di qualità APP dello scaldacqua a pompa di calore e la fattura emessa dall'installatore.

Art. 14 Impianti fotovoltaici

¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano nuovi impianti solari fotovoltaici su edifici nuovi o esistenti.

² Gli incentivi sono concessi unicamente per impianti che beneficiano degli incentivi cantonali. Fanno stato le condizioni e i criteri in vigore definiti a livello cantonale.

³ L'importo concesso ammonta al tra il 100 % e il 200% del contributo cantonale definitivo, ritenuto un importo massimo di Fr. 3'000.— per impianto.

⁴ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate al più tardi entro sei mesi dalla decisione definitiva di versamento dell'incentivo cantonale.

⁵ Per ottenere l'erogazione dell'incentivo insieme al formulario occorre presentare una copia della decisione di versamento emanata dall'ente cantonale competente.

Art. 15 Batterie di accumulo abbinata ad impianti fotovoltaici

¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che installano batterie di accumulo abbinata a impianti solari fotovoltaici allacciati alla rete, su edifici residenziali nuovi o esistenti.

² Le batterie non devono poter essere caricate dalla rete.

³ La potenza dell'impianto fotovoltaico a cui le batterie di accumulo sono abbinata deve essere tra i 2 e i 30 kWp.

⁴ L'importo concesso ammonta al massimo a Fr. 700.— + Fr. 150.—/kWh di capacità utile, ritenuto un importo massimo di Fr. 3'000.— per impianto.

⁵ Gli incentivi possono essere cumulati con quelli previsti all'articolo 12.

⁶ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate al più tardi entro sei mesi dalla conclusione dei lavori, fa stato la data della domanda di raccordo per le installazioni produttrici di energia elettrica (IPE) e/o degli accumulatori di energia o la data del formulario per la certificazione di impianti fotovoltaici.

⁷ Per ottenere l'erogazione dell'incentivo insieme al formulario occorre presentare una copia del Rapporto di sicurezza per impianto elettrico (RaSI), della fattura e la relazione tecnica dettagliata (batteria e impianto fotovoltaico) e della domanda di raccordo per le installazioni produttrici di energia elettrica (IPE) e/o accumulatori di energia.

Capitolo quarto

Incentivi in favore di una mobilità efficiente e sostenibile

Art. 16 – Trasporto pubblico (privati e aziende), PubliBike e car Mobility

¹ Hanno diritto all'incentivo per la promozione del trasporto collettivo, Pubibike e car Mobility tutti i cittadini domiciliati e i dimoranti (permesso B) del Comune da almeno 9 mesi, dipendenti e apprendisti delle aziende con sede legale e/o filiali/succursali a Cadempino che acquistano un abbonamento o un titolo di trasporto per i mezzi pubblici.

² L'incentivo è concesso unicamente per i seguenti abbonamenti e titoli di trasporto riconosciute nella regione del Luganese:

- Ferrovie federali svizzere (FFS): abbonamento generale (AG), abbonamento ½ prezzo, abbonamento binario 7, abbonamento di percorso e interregionali,
- Trasporti Pubblici Luganesi SA (TPL), Autopostali Ticino e Moesano, Società Navigazione Lago di Lugano, Funicolare Monte Brè, Ferrovia Lugano Ponte-Tresa (FLP).
- Comunità tariffale Arcobaleno: abbonamenti settimanali, mensili o annuali, carta per più corse (CPC), multi carta giornaliera (MCG);

³ Titoli di trasporto e limite territoriale:

sono riconosciuti gli abbonamenti originali rilasciati per percorsi di andata e/o ritorno da Lamone-Cadempino o Stazione FFS Lugano con limite di percorrenza definito dai confini di Stato svizzeri.

⁴ Per i giovani studenti sono anche riconosciuti gli abbonamenti regionali della sede dell'istituto scolastico.

⁵ Non sono incentivati gli abbonamenti per animali domestici o attrezzature (biciclette, ecc.).

⁶L'importo concesso, definito nella rispettiva Ordinanza municipale, si situa negli intervalli e categorie seguenti:

- Tra il 20% e il 60% del prezzo d'acquisto per gli abbonamenti nominativi (titoli personali) a studenti fino a 25 anni compiuti che usufruiscono del sussidio cantonale per un importo annuale massimo di Fr. 350.--;
- Tra il 40% e l'80% del prezzo d'acquisto per gli abbonamenti nominativi (titoli personali) a studenti fino a 25 anni compiuti che non usufruiscono del sussidio cantonale per un importo annuale massimo di Fr. 650.--;
- Tra il 30% e il 70% del prezzo d'acquisto per gli abbonamenti nominativi (titoli personali) per tutti gli altri utenti, per un importo annuale massimo di Fr. 400.--;
- Tra il 20% e il 50% del prezzo d'acquisto per gli abbonamenti nominativi (titoli personali) a dipendenti e apprendisti delle aziende domiciliate nel Comune, per un importo annuale massimo di Fr. 200.--;
- Tra il 10% e il 50% del prezzo d'acquisto per gli abbonamenti annuali nominativi (titoli personali) della PubliBike, per un importo annuale massimo di Fr. 100.--;
- Tra il 10% e il 50% del prezzo d'acquisto per gli abbonamenti annuali nominativi (titoli personali) della car Mobility, per un importo annuale massimo di Fr. 100.--;

⁷Per gli abbonamenti, la carta per più corse e le multi carte giornaliere di 1a classe, l'incentivo corrisponde unicamente alla rispettiva tariffa valida per i medesimi di 2a classe.

⁸L'incentivo comunale è computato sull'importo pagato dal richiedente al netto di eventuali contributi già versati dal datore di lavoro o dall'istituto scolastico, inclusi gli abbonamenti Appresfondo.

Art. 17 – Biciclette elettriche, batterie, ciclomotori/scooter elettrici e monopattini elettrici

¹Hanno diritto all'incentivo per l'acquisto di una bicicletta elettrica, di un equipaggiamento di modifica di una bicicletta tradizionale in bicicletta elettrica, sostituzione della batteria di una bicicletta elettrica, di un ciclomotore/scooter elettrico e di un monopattino elettrico, tutti i cittadini domiciliati e i dimoranti (permesso B) del Comune da almeno 9 mesi, a partire da 16 anni compiuti e persone giuridiche, Enti e Fondazioni con sede legale e/o filiali/succursali a Cadempino per scopi di mobilità aziendale.

²L'incentivo è concesso unicamente se sono rispettate le seguenti condizioni:

- la bicicletta, la batteria, il ciclomotore/scooter e i monopattini devono essere nuovi e acquistati in Svizzera;
- il fabbricante deve offrire una garanzia almeno di 2 anni e un punto di assistenza tecnica nel Canton Ticino;
- sono escluse dal presente Regolamento le biciclette per bambini con età inferiore ai 16 anni;
- al richiedente è richiesta la documentazione (fattura a suo nome, ecc.) che attesti l'acquisto a titolo personale.

⁶L'importo concesso, definito nella rispettiva Ordinanza municipale, si situa negli intervalli e categorie seguenti:

- Tra il 10% e il 40% del prezzo d'acquisto comprovato (IVA inclusa) di una bicicletta elettrica o per la modifica di una bicicletta tradizionale dotandola di specifico equipaggiamento per un importo annuale massimo di Fr. 500.--;
- Tra il 10% e il 40% del prezzo d'acquisto comprovato (IVA inclusa) di una batteria elettrica per un importo annuale massimo di Fr. 200.--;
- Tra il 10% e il 40% del prezzo d'acquisto comprovato (IVA inclusa) di un ciclomotore/scooter elettrico per un importo annuale massimo di Fr. 1'000.--;
- Tra il 10% e il 40% del prezzo d'acquisto comprovato (IVA inclusa) di un monopattino elettrico per un importo annuale massimo di Fr. 300.--;

⁴Il diritto all'incentivo comunale è limitato una volta ogni 4 anni.

⁵Il beneficiario non può rivendere la bicicletta rispettivamente il ciclomotore elettrico entro i primi 3 anni dall'acquisto. In caso contrario o per cambiamento di domicilio all'infuori del Comune, dovrà rimborsare al Comune l'incentivo ottenuto secondo i seguenti criteri:

- vendita o cambiamento di domicilio entro il primo anno: restituzione completa dell'incentivo;
- vendita o cambiamento di domicilio tra il primo e il secondo anno: restituzione di 2/3 dell'incentivo;
- vendita o cambiamento di domicilio tra il secondo e il terzo anno: restituzione di 1/3 dell'incentivo.

Art. 18 – Autoveicoli elettrici

¹È possibile beneficiare dell'incentivo per l'acquisto di veicoli nuovi con propulsione totalmente elettrica i cittadini domiciliati e i dimoranti (permesso B) del Comune da almeno 9 mesi e le persone giuridiche, Enti e Fondazioni con sede legale e/o filiali/succursali a Cadempino per scopi di mobilità aziendale.

²L'importo concesso, definito nella rispettiva Ordinanza municipale, si situa tra il 10% e il 40% del costo dell'autoveicolo (IVA inclusa) al netto di eventuali sconti e incentivi da parte di terzi, ritenuto un importo massimo di Fr. 3'000.—.

²L'incentivo è concesso unicamente se sono rispettate le seguenti condizioni:

- il nominativo del detentore del veicolo deve corrispondere al richiedente;
- l'automobile deve essere alla prima immatricolazione in Ticino (con targhe ticinesi) e mai immatricolata precedentemente, né in un altro Cantone né all'estero;
- ¹in deroga al punto b) il Municipio si riserva la facoltà di concedere l'incentivo di cui al cpv. 2 per richieste inerenti automobili di dimostrazione di concessionari ufficiali con sede in Svizzera;
- l'automobile deve essere acquistata tramite un rivenditore ubicato in Ticino. Fanno eccezioni le marche che non hanno rivenditori ufficiali in Ticino.

³Non possono beneficiare a posteriori dell'incentivo le automobili già immatricolate.

⁴Ogni beneficiario ha diritto ad un unico incentivo ogni 4 anni in caso di acquisto di un veicolo nuovo. L'incentivo è da considerarsi personale.

⁵Il beneficiario non può rivendere il veicolo entro i primi 3 anni dall'acquisto. In caso contrario o per cambiamento di domicilio all'infuori del Comune, dovrà rimborsare al Comune l'incentivo ottenuto secondo i seguenti criteri:

- vendita o cambiamento di domicilio entro il primo anno: restituzione completa dell'incentivo;
- vendita o cambiamento di domicilio tra il primo e il secondo anno: restituzione di 2/3 dell'incentivo;
- vendita o cambiamento di domicilio tra il secondo e il terzo anno: restituzione di 1/3 dell'incentivo.

Art. 19 Installazione di stazioni di ricarica per veicoli elettrici

¹È possibile beneficiare dell'incentivo per l'installazione di stazioni di ricarica per veicolo elettrici i cittadini domiciliati e i dimoranti (permesso B) del Comune da almeno 9 mesi e le persone giuridiche, Enti e Fondazioni con sede legale e/o filiali/succursali a Cadempino per scopi di mobilità aziendale.

²L'importo concesso ammonta al tra il 20 e il 60% del costo al netto di eventuali sconti e incentivi da parte di terzi, ritenuto un importo massimo di Fr. 1'000.— per impianto installato.

³Ogni richiedente/beneficiario ha diritto ad un contributo unico una volta ogni 4 anni.

⁴La stazione di ricarica deve essere fissata a muro o su di un supporto dedicato.

⁵La stazione di ricarica deve avere una potenza minima di 3 kW ed essere conforme al Modo 3 o al Modo 4 della normativa IEC 61851-1 o SIA 2060.

Capitolo quinto

Incentivi in favore dell'adattamento al cambiamento climatico

Art. 20 – Benzina alchilata

¹ Possono beneficiare dell'incentivo per l'acquisto di benzina alchilata per apparecchi e macchinari a 2 e a 4 tempi tutte le economie domestiche domiciliate o residenti nel comune di Cadempino da almeno 9 mesi.

² Per ogni litro di benzina alchilata acquistata viene versato un contributo tra il 30% e il 70% del costo.

³ Viene fissato un limite massimo di contributi annui per ogni avente diritto di 20 litri per economia domestica.

⁴ Il diritto al rimborso decade se le richieste vengono presentate dopo il 31 dicembre dell'anno dell'acquisto.

Capitolo sesto

Disposizioni finali

Art. 21 – Riscossione indebita

¹ Gli incentivi indebitamente riscossi devono essere restituiti spontaneamente dai beneficiari.

² Ogni abuso rilevato nell'ambito dell'assegnazione dell'incentivo determina, oltre all'immediata restituzione di quanto indebitamente acquisito, il decadimento del diritto per i cinque anni seguenti. Rimane riservata l'azione penale e il prelievo delle spese amministrative.

Art. 22 – Diritto di compensazione

¹ Gli incentivi potranno essere trattenuti a parziale o a totale compensazione delle imposte e delle tasse comunali, qualora gli aventi diritto fossero in mora con il pagamento delle stesse.

Art. 23 – Diritto suppletorio

Per tutto quanto non contemplato dal presente Regolamento si applicano per analogia le disposizioni della Legge sui sussidi cantonali e delle relative norme di applicazione. Sono altresì applicabili le norme federali e cantonali in ambito energetico nonché le direttive cantonali e federali vincolanti in materia.

Art. 24 – Rimedi giuridici

¹ Contro le decisioni dei servizi dell'amministrazione comunale è data facoltà di reclamo al Municipio entro 30 giorni dall'intimazione.

² Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

Art. 25 – Entrata in vigore

¹ A norma della Legge organica comunale, il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte della Sezione degli enti locali.